

PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA, CORRETTIVA, SERVIZI QA/QC E ALTRI SERVIZI RELATIVI ALLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DELLA REGIONE PIEMONTE E PRESTAZIONI ACCESSORIE.

CIG B13381D65C

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1	OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'APPALTO
ART. 2	QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO
ART. 3	DURATA DELL'APPALTO E CONSEGNA
ART. 4	MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI
ART. 5	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
ART. 6	LEGGI E REGOLAMENTI
ART. 7	MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 8	FATTURAZIONE E PAGAMENTI
ART. 9	PENALI
ART. 10	SUBAPPALTO
ART. 11	DISCIPLINA E BUON DELLE AREE
ART. 12	TUTELA DEI LAVORATORI
ART. 13	SICUREZZA
ART. 14	GARANZIE DEFINITIVE
ART. 15	CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 16	RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

ART. 17	RISERVE DELL'APPALTATORE E CONTROVERSIE
ART. 18	REGOLARE ESECUZIONE
ART. 19	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, CONTROLLI E VERIFICHE DI CONFORMITA'
ART 20	TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

ART. 1 - OGGETTO E TIPOLOGIA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto i servizi di manutenzione, verifiche QA/QC della rete di rilevamento fissa e della rete mobile (laboratori mobili attrezzati) della qualità dell'aria della Regione Piemonte.

La rete comprende n. 59 stazioni fisse e 4 laboratori mobili attrezzati.

Le specifiche tecniche e le prestazioni oggetto dell'appalto sono illustrate nel Capitolato tecnico pre-stazionale e relativi allegati.

ART. 2 – QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

Il quadro economico è il seguente:

Importo complessivo per CIG o.f.e.	importo	
servizi obbligatori a corpo o.f.e.	€ 2.214.000,00	Di cui 1.439.100,00 (pari al 65%) per manodopera
servizi supplementari a misura o.f.e.	€ 221.400,00	
oneri di sicurezza per rischi interferenti o.f.e.	€ 300,00	
TOTALE o.f.e.	€ 2.435.700,00	

Durante la vigenza del contratto di appalto ARPA Piemonte avrà la facoltà di richiedere, al momento del verificarsi della necessità, l'erogazione di prestazioni supplementari a misura, connesse alle attività obbligatorie oggetto dell'appalto, che dovranno essere quotate in sede di offerta. Le operazioni possono essere indifferentemente richieste su tutta la rete regionale senza differenziazione di prezzo in base alla distanza da percorrere.

Tali servizi saranno disposti con specifico ordine di servizio dal DEC in cui saranno dettagliati i servizi da effettuare sulla base delle tariffe indicate nell'offerta di gara.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO E CONSEGNA

La durata del contratto è pari a 24 mesi a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio. Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs 36/2023 è facoltà di Arpa Piemonte di avvalersi dell'opzione di proroga per ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni, fatto salva l'eventuale rivalutazione dei prezzi nel frattempo intercorsa.

La consegna avrà luogo entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti. Se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il DEC fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della formale consegna. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del servizio, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

ART. 4 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CONTRATTUALI

La stipula del contratto avverrà in modalità telematica mediante scrittura privata.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente capitolato d'oneri;
- b) il Capitolato tecnico prestazionale;
- c) il DUVRI;
- d) l'offerta dell'aggiudicatario;
- e) le polizze di garanzia previste per legge e dal presente capitolato.

ART. 5 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (per eventuale occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione delle aree all'esecuzione del servizio.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo così come previsto dall'art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023.

ART. 6 - LEGGI E REGOLAMENTI

L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti nonché di quelle che dovessero essere emanate durante l'esecuzione del servizio.

In particolare, saranno applicate:

1. il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023
3. il D.M. 37/2008;
4. le norme sull'accettazione dei materiali e sull'esecuzione delle opere del presente appalto;
5. le disposizioni dei Regolamenti d'Igiene e Sanità vigenti nei Comuni sede dei lavori;
6. il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
7. il D.Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020
8. D.Lgs. n 152/2006 s.m.i.

ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni del Direttore dell'esecuzione e dei suoi assistenti ed avendo ben presenti le norme di buona tecnica, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza.

L'appaltatore dovrà sempre assicurare il coordinamento con gli interventi impiantistici di altra natura che si rendessero eventualmente necessari.

La stazione appaltante controllerà e coordinerà l'andamento dei servizi attraverso l'ufficio di Direzione dell'esecuzione.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura bimestrale, il cui corrispettivo è normato dall'art. 4 del Capitolato tecnico prestazionale, dovrà essere intestata ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFUD7K

Sull'importo netto progressivo del servizio è operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 11 comma 6 del d.lgs. 36/2023; le ritenute relative a ciascuna annualità di esecuzione del servizio potranno essere svincolate in sede di liquidazione della fattura afferente al relativo mese di dicembre.

Le fatture dovranno riportare l'indicazione delle seguenti voci:

- il codice CIG;
- il codice univoco dell'Agenzia UFUD7K;
- il codice IBAN relativo al conto dedicato al servizio ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento (il codice IBAN deve corrispondere a quello comunicato ad Arpa Piemonte in fase di stipula del contratto e conservato agli atti del procedimento);
- la struttura liquidante: Dipartimento Rischi naturali e ambientali;

ad Arpa Piemonte si applica il meccanismo impositivo del così detto “split payment”, previsto all'art. 1 comma 629 della Legge di stabilità 2015.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle medesime.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati comporta la non accettazione della fattura e quindi ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.

Sull'importo netto di ogni singola fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 11, c. 6 del D.Lgs 36/2023. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

Al fine di acquisire una piena conoscenza delle tempistiche di pagamento dell'Agenzia si invita a visionare il sito dell'Agenzia ed in particolare il seguente link:

<http://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/gestione-pagamenti>

ART. 9 - PENALI

Concetto di inadempimento

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. Eventuali inadempimenti daranno luogo all'applicazione di penalità anche con rivalsa sulla cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno.

Contestazione dell'inadempimento

L'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'aggiudicatario sarà comunicato alla Ditta tramite PEC entro 10 giorni dall'accertamento della non conformità.

La Ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Agenzia potrà dare corso all'applicazione di penalità di importo variabile tra lo 0,3 all'1 per

mille sull'ammontare netto contrattuale della fornitura per ciascun giorno di mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali

A titolo esemplificativo e non esaustivo si prevede quanto segue:

1. Mancata consegna del piano esecutivo annuale di manutenzione – In caso di mancata consegna entro il 1 dicembre di ogni anno del piano esecutivo annuale di manutenzione, verrà applicata una penale pari all'0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo sino al decimo giorno;
2. Mancata consegna del piano esecutivo annuale QA/QC – In caso di mancata consegna entro il 1 dicembre di ogni anno, verrà applicata una penale pari all'0,5 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo sino al decimo giorno;
3. Controlli QA/QC – La non corretta, mancata o incompleta esecuzione delle attività, nei termini e nelle modalità previste nel presente capitolato e/o nel piano esecutivo annuale QA/QC, comporterà per ogni operazione non corretta, mancante o incompleta l'applicazione di una penale pari all'0,3% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle scadenze previste e fino a esecuzione idonea di tali attività. La penale verrà altresì applicata per ogni strumento o componente per il quale sia prevista tale attività;
4. Manutenzione preventiva – La non corretta, mancata o incompleta esecuzione delle attività con le modalità previste nel piano esecutivo annuale, comporterà per ogni operazione non corretta, mancante o incompleta l'applicazione di una penale pari all'0,3% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle scadenze previste e fino a esecuzione idonea di tali attività. La penale verrà altresì applicata per ogni apparecchiatura, strumento o componente;
5. Manutenzione correttiva – In caso di mancato e/o ritardato intervento o sostituzione della strumentazione entro i termini di cui all'art. 6.06 del capitolato tecnico, si applica una penalità pari all'0,5% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo dalla richiesta d'intervento o dal termine per la sostituzione della strumentazione;
6. Mancata comunicazione dell'intervento – Per mancata comunicazione dell'intervento effettuato nei tempi e/o con le modalità stabiliti all'Art. 13*, si applica una penalità pari all'0,3% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo dalla realizzazione dell'intervento;
7. Mancata o incompleta comunicazione degli interventi – Per mancata o incompleta comunicazione delle informazioni relative all'intervento di cui all'Art. 13*, entro 1 giorno lavorativo dall'intervento, si applica una penalità pari all'0,3% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo;
8. Mancata resa bimestrale – In caso di non raggiungimento dell'obiettivo di rendimento trimestrale, così come da Art. 23*, per singolo canale di misura di ogni strumento sarà applicata una penale pari all'0,5% dell'ammontare netto contrattuale;
9. Mancata resa annuale – In caso di non raggiungimento dell'obiettivo di rendimento annuale, così come da Art. 23*, per singolo canale di misura di ogni strumento sarà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale;
10. Mancato ripristino strumento – Salvo i casi di accertata non riparabilità, qualora l'Appaltatore abbia fornito uno strumento sostitutivo, e non provveda alla riparazione dello strumento di ARPA Piemonte nel termine di 90 giorni solari e consecutivi dall'insorgenza del guasto, sarà applicata una penale all'0,5% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;
11. Operazioni non eseguite e/o incomplete – Per qualsiasi operazione non eseguita e/o eseguita in modo difforme, ma prevista dal presente capitolato o dalla normativa di riferimento e

non ricompresa nelle fattispecie fin qui dettagliate, sarà applicata una penale pari all'0,3% dell'ammontare netto contrattuale.

12. Mancato o errato smaltimento di sorgente radioattiva – Comporterà l'applicazione di una penale pari all'0,5% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
13. Servizi supplementari – In riferimento alle prestazioni supplementari in appalto, oltre alle penali elencate nei punti precedenti ove applicabili, si considera:
 - a. Per la consegna della fornitura oltre i 60 giorni previsti, una penale di 0.3% dell'ammontare netto contrattuale per ogni settimana di ritardo;
 - b. Erronea o mancata configurazione dello strumento nel sistema di acquisizione, una penale di 0.3% dell'ammontare netto contrattuale per ogni settimana di ritardo fino ad un massimo pari a 10% del valore della fornitura stessa. In caso di acquisto a seguito di riserva di irreparabilità, oltre alla penale, il Fornitore dovrà procedere al ripristino del sostitutivo, in attesa della risoluzione del problema.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell'Appaltatore dipendenti dal contratto. Mancando crediti o essendo insufficienti, la penalità verrà addebitata sulla garanzia definitiva. In tal caso, l'integrazione dell'importo della garanzia dovrà avvenire entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di ARPA Piemonte.

Nell'ipotesi di più inadempimenti contrattuali le penali saranno applicate cumulativamente.

Le penali non trovano applicazione nell'ipotesi in cui l'impedimento, debitamente documentato, sia dovuto a forza maggiore o a fatti imputabili ad ARPA Piemonte.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestati all'Appaltatore per iscritto.

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio di ARPA Piemonte a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'Appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo del contratto, ARPA Piemonte ha facoltà, in qualunque momento, di risolvere di diritto il contratto, salvo il risarcimento degli eventuali maggior danni.

*** vedere articoli capitolato tecnico prestazionale**

ART. 10 - SUBAPPALTO

Per eventuali servizi da affidare in subappalto si applicano integralmente le disposizioni contenute nell'art.119 del D.Lgs 36/2023.

Le attività identificate all'art 5 del Capitolato tecnico prestazionale, data l'alta professionalità e qualificazione richiesta per la tipologia del servizio ritenuto strategico per le attività istituzionali dell'Agenzia devono essere svolte in misura prevalente dall'aggiudicatario e comunque in percentuale non inferiore all'80%.

L'Appaltatore dovrà specificare in sede di offerta di gara quali attività e servizi intende affidare in subappalto a soggetti terzi. Tenuto conto dell'elevata specializzazione delle attività e servizi richiesti, è permesso il subappalto solo di primo livello, fatta salva la disciplina prevista dall'art. 119 D.Lgs. 23/2023.

Possono essere totalmente subappaltate le seguenti attività:

- manutenzione degli estintori secondo normativa vigente, ivi compresa la sostituzione alla scadenza del collaudo del recipiente, compreso nei canoni dei servizi;
- sfalcio erba di tutta l'area di accesso, sia all'interno della recinzione che nell'area di accesso (ove necessario) e manutenzione di siepi o altra vegetazione, ove presenti;
- disinfestazione e derattizzazione, di tutti i quadri, pozzetti e cavidotti esterni funzionali alla cabina stessa, utilizzando sostanze e cadenze conformi alla normativa vigente;
- controllo trimestrale delle cassette di pronto soccorso con ripristino, ad ogni uso, dei materiali consumati e/o scaduti;
- pulizia interna delle stazioni con particolare riferimento a pavimentazione e arredi; lavaggio delle pareti e del soffitto, nonché pulizia di apparecchiature ed accessori.
- rilocazione, dismissione/smaltimento e spostamento cabina;
- interventi di adeguamento degli impianti elettrici delle stazioni di monitoraggio e rilascio delle certificazioni previste dalle norme vigenti (dichiarazione di conformità);
- riconfigurazione apparati di rete (router, convertitori seriali/ethernet, switch etc.) esistenti;
- configurazione nuovi apparati di rete (router, convertitori seriali/ethernet, switch etc. anche di marca e/o modello diversi da quelli esistenti);
- riconfigurazione modem gprs/umts esistenti;
- configurazione nuovi modem gprs/umts (anche di marca modello diversi da quelli esistenti);
- installazione climatizzatore recuperato da altre stazioni;
- attività di assistenza tecnica sul software di base, in particolare supporto specialistico sistemistico su server virtuali di acquisizione presso Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali, modifica configurazione apparati di comunicazione a seguito di nuove configurazioni di rete, scrittura o aggiornamento di protocolli di comunicazione, interventi specialisti su database PostGres SQL conseguenti a crash o failure di sistema, correzioni di bug in corrispondenza di condizioni eccezionali di blocco.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi che intende subappaltare;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione

attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

L'affidamento del servizio in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Considerato le caratteristiche specifiche dell'appalto e dell'esigenza da soddisfare, la natura e la complessità delle prestazioni o dei servizi da effettuare, l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività, la volontà di garantire più tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire i servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto, **il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.**

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

ART. 11 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DELLE AREE

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine delle aree in cui insistono le cabine e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati da imperizia o dalla negligenza del proprio personale e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 12 - TUTELA DEI LAVORATORI

- in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere

l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

- in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC proporrà, ai sensi dell'articolo 108, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

- ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del Codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico;

- nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 13 - SICUREZZA

L'appaltatore sarà personalmente responsabile del puntuale rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro e dovrà attuare tutte le precauzioni che i lavori richiederanno.

Al fine di garantire e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti Arpa, l'appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni del DUVRI. L'appaltatore è tenuto a fornire, prima della consegna dei lavori, l'elenco del personale tecnico dipendente che opererà presso le sedi Arpa. Eventuali variazioni dell'organigramma dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al D.L. e alla stazione appaltante

I lavoratori dell'appaltatore, nonché eventuali subappaltatori, che svolgeranno la propria attività presso le sedi Arpa dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Durante l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore e i suoi dipendenti dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal DEC al fine di limitare i disagi e gli ostacoli al normale svolgimento delle attività Arpa.

Qualora esigenze di funzionamento degli uffici Arpa lo rendano necessario, le attività dovranno essere svolte a più riprese senza che questo comporti maggiori compensi all'appaltatore.

ART. 14 – GARANZIE DEFINITIVE

In caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, è richiesta una **garanzia definitiva**, costituita e svincolata con le modalità previste dal citato articolo.

La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore, ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'esecuzione dei lavori in confronto ai risultati della liquidazione finale; **l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.**

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura di legge legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

L'appaltatore, a norma dell'art. 117 c. 10 del D.Lgs 36/2023, è altresì tenuto a costituire e a consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza assicurativa che copra i danni dovuti a danneggiamento e distruzione totale e parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui ammontare è pari all'importo contrattuale, ovvero che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi il cui massimale è pari a 500.000,00 euro.

Lo svincolo delle garanzie avverrà secondo le modalità previste dal D.Lgs. 36/2023.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 16 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall'art.122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; parimenti la stazione appaltante potrà esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dall'art. 123 del D.Lgs. stesso.

Inoltre il contratto potrà essere risolto qualora l'appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte il servizio le forniture assunte senza la prescritta autorizzazione, si renda colpevole di frode o di grave negligenza, in caso di inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro e sicurezza, contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo della stazione appaltante, ne resti compromesso sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, ovvero quando l'ammontare delle penali comminate superi il 10% dell'importo contrattuale.

In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle attività eseguite regolarmente e dovrà risarcire il danno che provenisse alla stazione appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dalla esecuzione dei lavori d'ufficio in economia.

Il provvedimento che dichiara la risoluzione dovrà essere trasmesso all'appaltatore a mezzo di raccomandata A/R, con l'intimazione a consentire l'occupazione e l'uso delle aree e dei materiali e mezzi d'opera per la prosecuzione delle attività, ovvero a provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine, a tale fine, assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L'appaltatore dovrà presentarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquidazione a termine del contratto; qualora egli non si presenti, il DEC, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso.

La liquidazione del credito all'appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro cessante o danni emergenti.

Per provvedere alle spese per la prosecuzione delle attività, la stazione appaltante potrà valersi delle somme ricavate dalla cessione dei materiali, utensili e mezzi d'opera dell'appaltatore, e presi in possesso, nonché delle somme liquidate e da liquidarsi a credito dell'appaltatore, di quelle ritenute a garanzia sulle rate del prezzo già pagate e della cauzione, oltreché procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

ART. 17 - RISERVE DELL'APPALTATORE E CONTROVERSIE

Qualora l'appaltatore ritenga che le disposizioni o gli ordini impartiti dalla Direzione dell'esecuzione siano difformi dai patti contrattuali o rendano più onerose le modalità di esecuzione dei lavori previste dagli ordini di servizio, per cui sia necessario richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o compensi ulteriori, l'appaltatore prima di eseguire l'ordine di servizio o la disposizione impartita dovrà comunicare le proprie riserve nei modi e nei termini prescritti dalla legge.

Le riserve ascritte dall'appaltatore dopo l'esecuzione dei servizi saranno considerate prive di efficacia e pertanto non saranno accolte.

Nella definizione delle controversie sorte con l'appaltatore si procederà ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs 36/2023 (transazione o accordo bonario).

In caso di mancato accordo tra le parti il Foro competente è quello di Torino.

ART. 18 - REGOLARE ESECUZIONE

IL DEC, secondo le indicazioni contenute nell'allegato II.14 del D.Lgs 36/2023, al termine dei servizi, provvederà alle necessarie verifiche tese ad accertare la regolare esecuzione e all'emissione del certificato di regolare esecuzione

ART. 19 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE, CONTROLLI E VERIFICHE DI CONFORMITA'

L'Agenzia ha sempre facoltà di assistere, allo scopo di verifica e controllo, con proprio personale, agli interventi di manutenzione effettuati dall'Appaltatore.

Il personale ARPA Piemonte può effettuare, in qualsiasi momento, verifiche, prove e controlli sullo stato di funzionamento e di sicurezza della rete.

L'Appaltatore è obbligato a ripetere le attività di manutenzione svolte che a giudizio del DEC siano state eseguite senza la necessaria diligenza e con materiali difettosi o diversi da quelli prescritti.

ARPA Piemonte provvederà a controllare la corretta gestione degli interventi di manutenzione (preventiva e correttiva) anche utilizzando il sistema di cui all'Art. 13. in particolare, per quanto riguarda il rispetto dei tempi di intervento e l'esecuzione dei servizi richiesti.

ART. 20 – TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE

Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:

- “I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'Appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 Codice civile.
- L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2024-2026 è consultabile all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) alla seguente pagina: <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/disposizioni-general-1/piano-integrato-di-attivita-e-organizzazione-2023-2025> e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it.
- L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, consultabili alla pagina: <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento>, ben noti ad entrambi i contraenti.
- L'Appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell'art. 21 D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 DPR n. 62 del 16.04.2013.”

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE
Dott. Massimo BOASSO
Firmato in originale